

Cassazione: non giova alla difesa lamentare violazioni delle best practice da parte della Gdf

Bancarotta da controllo sul pc

Verifica mentre l'impresa sta fallendo inchioda il manager

DI DARIO FERRARA

La verifica fiscale compiuta sui personal computer aziendali mentre la società sta per fallire inchioda l'imprenditore alla condanna per bancarotta fraudolenta. E ciò benché la difesa dell'imputato lamenti che la Guardia di finanza avrebbe violato le best practice previste per l'acquisizione dei dati informatici: il punto è che, al momento in cui estraggono le copie, i militari non sono tenuti a rispettare le garanzie penali prescritte dal codice di procedura penale perché non risultano raccolti elementi sufficienti, mentre è soltanto dopo la dichiarazione d'insolvenza della società che le relative condotte possono essere individuate come attività distrattive. È questo quanto emerge dalla sentenza numero 42618 del 2023, pubblicata dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione.

Osservanza esclusa

Diventa definitiva la condanna inflitta all'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta di operazioni dolose, come membro del consiglio della srl (poi divenuta sas), socio accomandatario e amministratore di fatto della società. Non trovano ingresso gli ulteriori motivi di ricorso proposti contro l'utilizzo a fini di prova degli hard disk poi sequestrati dalla Finanza e sottoposti a copia forense, che secondo la difesa sarebbe stata realizzata in violazione delle regole per l'acquisizione e la conservazione dei dati informatici.

Ragionando in termini di inutilizzabilità, prima ancora di accertare la violazione delle norme processuali, bisogna verificare se la Guardia di finanza sia tenuta a rispettarle nel momento in cui compie la verifica fiscale in azienda. E non c'è dubbio che, in base all'articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, quando durante l'ispezione emergono notizie di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova debbano essere compiuti osservando le disposizioni del codice. L'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale, però, sorge soltanto quando è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, anche se non può essere ascritto ancora a una persona determinata.

Elementi insufficienti

La copia "incriminata", nella specie, risulta realizzata proprio il giorno in cui la società è dichiarata fallita, il che consente di ritenere che in quel momento non vi siano elementi sufficienti per tracciare agli occhi dei militari un quadro tale da imporre il rispetto delle garanzie penali. La difesa dell'imputato manca di dimostrare che si sia verificato un caso limite: non chiarisce la tempistica con cui avviene l'estrazione dei dati rispetto a quando emergono gli indizi per il reato di bancarotta, né smentisce che si tratti una mera verifica di natura fiscale, attuata prima del fallimento, e non attivata per accertare violazioni penali.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1746

